



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E
DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE
Ufficio IV - Qualità degli ambienti di vita
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

ASSESSORI SANITÀ
LORO SEDI

e per conoscenza

Allegati 2

Al Ministero dell'Ambiente della
Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per la tutela del
territorio e delle risorse idriche

Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
Avv Maurizio Pernice

OGGETTO: Regolamento UE n 1179/2012 del 10 dicembre 2012 concernente i rottami di vetro, sua applicazione alle strutture sanitarie

Si fa riferimento al Regolamento UE n 1179/2012 del 10 dicembre 2012 (allegato 2) *"recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"*; il predetto Regolamento si applica a decorrere dall'11 giugno 2013.

A tal proposito al fine di evitare errate interpretazione del medesimo Regolamento, si desidera sottolineare quanto segue:

il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"* ha assimilato, per qualità, il vetro proveniente da strutture sanitarie assoggettato a raccolta differenziata ai rifiuti urbani, definendone le caratteristiche all'articolo 5 del predetto D.P.R. assoggettandolo al medesimo regime giuridico e ad identiche modalità di gestione [articolo 2 comma 1 lettera g) numero 3].

Tra l'altro, come riportato dall'allegato I del predetto D.P.R. ai contenitori vuoti di farmaci, di farmaci veterinari, dei prodotti ad azione disinettante, di medicinali veterinari prefabbricati, di premiscele per alimenti medicamentosi, di vaccini ad antigene spento, di alimenti e di bevande, di

soluzioni per infusione, conformi alle caratteristiche di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, è stato assegnato il codice CER della categoria 1501: "imballaggi, compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata".


Pertanto l'esclusione prevista dal Regolamento UE n 1179/2012 del 10 dicembre 2012, Allegato I "Criteri pertinenti ai rottami di vetro" la dove recita:

"punto 2.2 i rifiuti che contengono vetro provenienti da rifiuti solidi urbani indifferenziati o da rifiuti di strutture sanitarie, non possono essere utilizzati in questo tipo di operazione"


non deve intendersi riferita ai rifiuti costituiti da vetro proveniente da strutture sanitarie assoggettato a raccolta differenziata, ma esclusivamente al vetro che viene smaltito come rifiuto pericoloso a rischio infettivo, (insieme agli altri rifiuti a medesimo rischio, nei contenitori dedicati) identificato con il codice 18 01 03.

Il vetro proveniente da tutte le strutture sanitarie, proveniente da raccolta differenziata, con le caratteristiche definite dall'articolo 5 del DPR 254/2003, e con quelle di cui al punto 1 del predetto Allegato I del Regolamento UE n 1179/2012 "qualità dei rottami di vetro ottenuti dall'operazione di recupero" deve quindi essere assoggettato a operazione di recupero, al pari dei rifiuti urbani assoggettati a raccolta differenziata.

Si prega di dare ampia diffusione alla presente circolare e si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Ruocco


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO IV
Dott.ssa Liliana La Sala



Referente/Responsabile dell'istruttoria:
Dott.ssa Aurelia Fonda 06.59943376

